

CREDITO D'IMPOSTA PER L'IMU IN FAVORE DEL COMPARTO DEL TURISMO AUTODICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI E IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI E DEI LIMITI PREVISTI DALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

(Articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

L'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto un credito d'imposta per le imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva. Il credito d'imposta spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. L'agevolazione si applica anche con riferimento all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 (pertanto, nel proseguo, per IMU deve intendersi anche IMIS e IMI).

Le disposizioni di cui al citato articolo 22 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 (di seguito "Temporary Framework"). L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

La presente misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4363 final del 21 giugno 2022.

Al fine di utilizzare il credito d'imposta, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.

Resta fermo che la condizione della diminuzione del fatturato deve sussistere a prescindere dalla Sezione del Temporary Framework (3.1 e/o 3.12) nella quale si intende "allocare" il credito d'imposta.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale è approvato il presente modello di autodichiarazione (di seguito "Autodichiarazione") sono individuati i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate dell'Autodichiarazione nonché il relativo contenuto.

COME SI PRESENTA

L'Autodichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione dell'Autodichiarazione e rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

DOVE TROVARE IL MODELLO

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

L'Autodichiarazione è presentata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Qualora si intenda sostituire un'Autodichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova Autodichiarazione; l'ultima Autodichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Beneficiario

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ente non commerciale, ecc.).

Qualora il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il credito) nel periodo che intercorre da aprile 2019 alla data di presentazione dell'Autodichiarazione, operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata", esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito.

Rappresentante firmatario della Autodichiarazione

Nel riquadro va indicato:

- se il beneficiario del credito d'imposta è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'Autodichiarazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il beneficiario del credito d'imposta è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti occorre tenere conto del credito d'imposta, nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12.

Se l'importo teoricamente spettante del credito d'imposta (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi delle medesime Sezione del Temporary Framework) non determini il superamento dei relativi massimali, nei campi "Importo credito Sez. 3.1" e/o "Importo credito Sez. 3.12" va indicato detto importo pari alla colonna 3 del rigo A16. Diversamente, nei predetti campi va riportato l'importo ridotto del credito, rideterminato ai fini del rispetto dei massimali.

Risulta possibile "allocare" il credito d'imposta in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito. In tal caso, occorre compilare entrambe le dichiarazioni sostitutive relative alle predette Sezioni, indicando nei campi "Importo credito Sez. 3.1" e "Importo credito Sez. 3.12" la quota del credito d'imposta che si intende beneficiare, rispettivamente, nell'ambito della Sezione 3.1 e nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework.

Nella diversa ipotesi in cui l'intero importo del credito d'imposta sia "allocato" in una soltanto delle predette Sezioni, occorre compilare unicamente la corrispondente dichiarazione sostitutiva.

Per la definizione di impresa in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa occorre fare riferimento a quanto indicato alla lettera c-bis) del paragrafo 22 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1 e alla lettera f) del paragrafo 87 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12.

Con riferimento ai punti E), F) e G) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), rileva il periodo ammissibile corrispondente al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 oppure ad un periodo inferiore indicato nei campi "Data inizio" e "Data fine" in corrispondenza del punto E), di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. A tal fine, è lasciato ampio margine in favore del beneficiario per la scelta del periodo ammissibile.

Il beneficiario della misura può, dunque, individuare il periodo ammissibile più favorevole sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, in modo che l'aiuto possa coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa).

Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.

In conformità con quanto previsto dal predetto paragrafo 87, lettera c), per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti (nell'allegato 1 alle presenti istruzioni è riportato un esempio di schema per il calcolo dei costi fissi non coperti e per verificare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.12).

Ai fini del calcolo per la determinazione dei costi fissi non coperti, occorre considerare tutte le misure di sostegno ricevute dal beneficiario nel corso dello stesso periodo ammissibile e non soltanto quelle qualificabili come aiuti di Stato. Il beneficiario che ha fruito, ad esempio, di una misura di aiuto approvata nell'ambito della Sezione 3.1 o di altra Sezione del Temporary Framework e che impatta o riduce i costi fissi del periodo ammissibile, è tenuta a nettizzare dalla base di calcolo per determinare i costi fissi non coperti l'ammontare del beneficio destinato alla copertura di un costo fisso.

Con riguardo agli oneri amministrativi ai fini dell'ammissione a tale regime di aiuti viene previsto, in particolare, che essi possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base di conti fiscali.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto D) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto K) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il **quadro B** per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.

Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione di altre comunicazioni/istanze non occorre compilare i righi del predetto quadro e va barrata la casella "Esone-ro", sempre che non siano intervenute modifiche nel qual caso occorre indicare nuovamente tutti i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo (compresi quelli per cui non sono intervenute modifiche).

Il calcolo del fatturato nelle ipotesi di "impresa unica" va effettuato in capo alla singola impresa, e non invece in capo al gruppo imprese, per quanto il massimale complessivo previsto dalla Sezione 3.12 debba intendersi in riferimento al gruppo imprese.

La perdita di fatturato rispetto a quello conseguito nel 2019 e l'identificazione dei costi fissi non coperti nel periodo ammissibile, saranno sottoposti a una prima verifica dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati fiscali, rinvenibili, in particolare:

- dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE);
- attraverso i flussi dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), per quanto riguarda le spese per il personale dipendente;
- dalle dichiarazioni fiscali.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. Se l'Autodichiarazione è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

Importi da riversare (aiuti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021)

Il presente riquadro deve essere compilato se il beneficiario ha già presentato il modello di autodichiarazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 (compresi i casi di esonero previsti nel paragrafo "SOGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE" a pagina 2 delle istruzioni della predetta autodichiarazione) e, in relazione agli aiuti elencati all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. regime "ombrello"), ha superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (per i dettagli su tale verifica si rimanda al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 e alle istruzioni per la compilazione del relativo modello di autodichiarazione) e non ha già restituito, prima della presentazione dell'Autodichiarazione, gli importi eccedenti comprensivi di interessi. In tal caso, il beneficiario indica negli appositi campi rispettivamente l'importo degli aiuti ottenuti in eccedenza e l'importo degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004, da restituire mediante sottrazione dal credito d'imposta che verrà riconosciuto a seguito della presentazione dell'Autodichiarazione.

A tal fine, resta fermo il termine stabilito dal punto 1.5 del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022.

In caso di compilazione del presente riquadro, il credito d'imposta utilizzabile è pari all'ammontare del credito d'imposta spettante diminuito (fino a capienza) dell'importo indicato nel campo "Totale" del presente riquadro.

Rinuncia

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio dell'Autodichiarazione.

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario dell'Autodichiarazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione dell'Autodichiarazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

QUADRO A

Dati catastali immobili D/2 e IMU versata

Al fine di beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 22, in riferimento a ciascuno degli immobili di categoria catastale D/2 per i quali sia stata versata la seconda rata IMU 2021, è necessario specificarne il Comune di ubicazione ed i relativi dati catastali (nello specifico sezione urbana, foglio catastale, particella catastale e subalterno).

Nel **rigo A16**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo dell'IMU versata mediante modello F24, a titolo di seconda rata relativa all'anno 2021 per gli immobili sopra elencati;
- in **colonna 2**, l'importo dell'IMU versata con le altre modalità previste, a titolo di seconda rata relativa all'anno 2021 per gli immobili sopra elencati;
- in **colonna 3**, l'importo del credito d'imposta pari al 50 per cento della somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2 del presente rigo.

QUADRO C

Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Questo quadro va compilato solo se la somma degli importi indicati nei campi "Importo credito Sez. 3.1" e "Importo credito Sez. 3.12" è superiore a euro 150.000.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R.

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 e nell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età.

A tal fine tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo. In particolare, nella casella "Codice qualifica" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario

8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale.

Si precisa che il **codice 2** può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.

CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+ Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto ¹)	,00
Totale	,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7 Per servizi	,00
8 Per godimento beni di terzi	,00
9 Personale	,00
10 Ammortamenti e svalutazioni	,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14 Oneri diversi di gestione	,00
Totale	,00
Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

a. Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00
b. Aiuti potenziali ² [a * 70/100 oppure 90/100 fino a max 10 mln]	,00
c. Aiuti ricevuti ³	,00

N.B. I valori indicati nello schema di calcolo sono da riferirsi al bilancio o alle dichiarazioni fiscali dell'impresa. Per le imprese che vi sono obbligate, al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.

¹ Tra cui rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework (esclusi gli aiuti della Sezione 3.12) o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi o il sostegno da altre fonti.

² Il limite massimo concedibile è pari al 70% (o 90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti, ovvero i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile prescelto e che non siano coperti da utili o da altre fonti, quali a titolo esemplificativo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o coperti da altre fonti, esclusi gli aiuti della Sezione 3.12.

³ Aiuti a copertura dei costi fissi non coperti di cui l'impresa ha beneficiato.